

Regolamento di modifica del regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21

- Art. 1 modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 4 inserimento dell'articolo 2bis nel decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 5 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 6 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 7 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 8 inserimento dell'articolo 5bis nel decreto del Presidente della Regione 21/2015
- Art. 9 entrata in vigore

art. 1 modifica del titolo del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 21 (Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è sostituito dal seguente: <<Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)>>.

art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, è sostituita dalla seguente:
<<b) degli incentivi annuali che lo Stato assegna ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge.>>.

art. 3 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, è sostituita dalla seguente:
<<b) i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 163/1985 beneficiari di incentivi annuali concessi dallo Stato per la propria attività a valere sul FUS.>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 2 bis nel decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis (*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*)

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 5 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<d) formale impegno alla totale restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione dell'anticipazione.>>;

b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

c) il comma 2 è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'importo massimo delle anticipazioni concedibili a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non può essere superiore all'importo del contributo statale assegnato. Se l'importo a disposizione della Regione non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, le concessioni sono effettuate in modo proporzionale agli importi richiesti.>>;

b) il comma 3 è abrogato.

art. 7 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015 è sostituito dal seguente:

<<Art 5 (*Modalità di presentazione della domanda*)

1. La domanda di anticipazione, anche parziale, del contributo statale è redatta e presentata al Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, di seguito Servizio, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) copia del provvedimento di assegnazione del contributo statale, in relazione al quale viene richiesta l'anticipazione;

b) dichiarazione di formale impegno alla totale restituzione dell'anticipazione ottenuta all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione dell'anticipazione;

c) programma dell'attività annuale;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in

stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e) attestazione del fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno del soggetto richiedente;

f) bilancio preventivo approvato; nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo; il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione.

3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto. Qualora i medesimi documenti siano sottoscritti con firma autografa, è trasmessa la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.>>.

art. 8 inserimento dell'articolo 5 bis nel decreto del Presidente della Regione 21/2015

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2015, è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis (*Termine di presentazione della domanda*)

1. La domanda di anticipazione del contributo statale è presentata entro trenta giorni dalla data del provvedimento con cui è assegnato e determinato l'ammontare del contributo statale in relazione al quale viene richiesta l'anticipazione.>>.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE